

LEGGE 24 febbraio 1951, n. 84

Norme per l'elezione dei Consigli comunali.

Vigente al: 2-11-2011

CAPO I

Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

CAPO II

Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione e' fatta a scrutinio di lista, con facolta' di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'art. 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

"La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con piu' di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con piu' di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con piu' di 40.000 abitanti, 100 negli altri".

"Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne' inferiore ai due terzi".

"3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata".

Art. 4.

Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.

A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui ai n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' inserito il seguente:

"Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito".

Il penultimo comma dell'articolo sopracitato e' sostituito dal seguente:

"Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione".

Art. 6.

L'art. 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

"L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

"Il numero delle preferenze non puo' essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 40, 50, 60, 80.

"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identita' di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternita'. "Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati.

"L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

"Sono vietati altri segni o indicazioni.

"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

"Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

"Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

"Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

"Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

"Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza".

Art. 7.

Il penultimo comma dell'art. 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal

seguinte:

"Le schede soils di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno".

Art. 8.

L'art. 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede, "Il presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al piu' tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

"La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

"La cifra elettorale di gruppo e' costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

"La cifra individuale di ciascun candidato e' costi - tuita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

"Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale, di gruppo o di lista; sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la piu' alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.

"Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse e' operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo cosi' il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parita' dei resti a quella lista che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale;

2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.

"Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1°, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero.

"Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali".

Art. 9.

Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu'

liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.

Art. 10.

L'art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, e' attribuito al candidato che nella medesima, lista segue immediatamente l'ultimo eletto".

CAPO III

Disposizioni varie per la votazione e lo scrutinio - in tutti i Comuni.

Art. 11.

L'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

"Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale".

Art. 12.

L'art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".

Art. 13.

Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore ai VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 14.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con

popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

CAPO IV

Organi dell'Amministrazione comunale ed eleggibilità.

Art. 15.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 Consiglieri;

4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 Consiglieri;

e 2 effettivi negli altri.

"Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

"Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco".

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti".

Art. 17.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

"I Consigli Comunali durano in carica quattro anni.

Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

"Si procede, Inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.

"Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

"È abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

"Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla

nomina dei successori".

Art. 18.

L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26".

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 19.

Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata ai 31 dicembre 1947.

Art. 20.

Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI - SCALBA

Visto: il Guardasigilli: PICCIONI